

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata "COMMUNICATION & LANGUAGE ACQUISITION STUDIES IN TYPICAL AND ATYPICAL POPULATIONS", in breve denominata CLASTA.

Art. 2) L'associazione ha sede nel Comune di Roma. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà esser variato l'indirizzo della sede sociale purchè nell'ambito del Comune di Roma.


Art. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Promuovere e diffondere le conoscenze nell'ambito della psicologia e psicopatologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;
- Favorire la relazione tra ricerca empirica e pratica clinica contribuendo alla diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica operativa;
- Promuovere la formazione nel settore di studenti, di giovani ricercatori, di professionisti ed operatori attraverso l'istituzione di seminari, giornate studio, corsi di formazione, master, garantendo un elevato profilo di competenza scientifica;
- Favorire lo scambio di informazioni scientifiche, anche mediante creazione e gestione di siti web ove inserire articoli di ricerca, bibliografie e panoramiche sulla letteratura, rassegne critiche e di interventi sul campo convegni, materiali, lavori in pre-print;
- Favorire la costruzione di collaborazioni su interessi specifici;
- Favorire il processo di internazionalizzazione sviluppando ed implementando contatti con colleghi, società ed istituzioni comunitarie ed extracomunitarie;
- Svolgere attività editoriale, attraverso il sito dell'associazione, la pubblicazione degli atti dei convegni e la pubblicazione di una newsletter.

In relazione alle finalità indicate l'Associazione intende:

- contribuire a programmi di studio e ricerca svolti presso Istituti Scientifici ed Università;
- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
- realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
- pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative;
- organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di aggiornamento culturale;
- mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle



sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

ASSOCIATI

Art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: lo sono coloro che aderiscono all'associazione successivamente;

Appartengono all'ultima categoria tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione all'organo amministrativo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dall'organo amministrativo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.

Art. 8) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 14) Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 15) L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 11; essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 18) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Art. 19) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal consiglio direttivo per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

Art. 20) Il consiglio direttivo è convocato con lettera

Stewart
D. J. C.
Autunno
D. J. C.

Stewart
D. J. C.

raccomandata da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, e-mail o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Art. 22) Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Art. 23) Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) nominare, se lo ritiene opportuno un comitato scientifico;
- e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;



- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- g) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

PRESIDENTE

Art. 24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25) Il comitato scientifico, quando volontariamente istituito, è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati per anni 3 (tre) dal consiglio direttivo.

I suoi membri sono scelti tra studiosi ed esperti delle materie che costituiscono l'oggetto dell'attività dell'associazione.

Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il comitato scientifico:

- esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal consiglio direttivo;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'associazione;
- fornisce indicazioni per favorire una migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'associazione;
- si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal presidente e dal consiglio direttivo.

BILANCIO - UTILI

Art. 26) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo

procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per la convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 27) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

Art. 28) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 29) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Stefano De Luca

Olga Capri

Antonella Simon

Giudice Totola

